



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaotto e questo giorno quattro Settembre alle ore 11,00 nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

PRESIEDE il Sindaco

SONO PRESENTI gli Assessori sig.ri: Betti Francesco - Borghini Roberto - Iozzi Carlo - Aliberti Carmine - Canonici Antonella

E' ASSENTE l'Assessore sig.ra Gabbrielli Cristina

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

DELIBERAZIONE

N. **166**

04.09.2008

OGGETTO: PERSONALE - Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo e conseguente integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

La presente deliberazione:

- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

OGGETTO: PERSONALE - Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo e conseguente integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "PERSONALE - Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo e conseguente integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 del responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

"LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che la legge n.244/2007 (Finanziaria 2008) contiene importanti disposizioni in materia di affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione;
- che la stessa legge all'art.3 c.56 dispone che con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di cui trattasi;
- Che l'art.46 del D.L.n.112 del 25.6.2008 è altresì intervenuto riguardo la riduzione delle collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni;
- Considerato che appare pertanto necessario, in ossequio alle disposizioni normative sopra indicate, provvedere all'integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C.n.84 del 31.5.2000;
- Preso atto che i criteri generali in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi sono in parte già individuati nello stesso Statuto Comunale (titolo V);
- Premesso che l'art.42 c.2 lett.a) del D.lgs.n.267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza sui regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, che riconosce alla Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29.7.2008, che approva i criteri generali per l'adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;
- Ritenuto di integrare il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, inserendo quale appendice allo stesso l'articolato riportato nell'allegato 1) alla presente deliberazione;

Visto il T.U.E.L approvato con D. Lgs.N.267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della normativa in premessa richiamata e quale Appendice al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il **"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo"**, costituito da n.tredici articoli, che si allega con il n.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il suddetto Regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione (art.3 c.57 L.244/2007);
3. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000."

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.





COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

ALL.1)

APPENDICE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO.

ART.1

OGGETTO FINALITA' AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti, i limiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, e s.m.i., e dall'art.110, comma 6 del D.Lgs n.267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.409 del Codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

ART. 2 ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, piani ed adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, consulenze, collaborazioni ed adempimenti tecnici connessi alla realizzazione dei piani triennali delle Opere pubbliche e delle relative eventuali variazioni in quanto disciplinati da apposito regolamento ai sensi del D.Lgs.n.163/2006.
2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
3. Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

ART. 3 RICORSO AI COLLABORATORI ESTERNI

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Settori che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

ART. 4 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata competenza, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al fine di agevolare le procedure di accertamento l'ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.5, salvo quanto previsto dal successivo art.7.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. I programmi di attività, gli obiettivi e i progetti specifici e determinati di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi generali di gestione per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento. Gli incarichi sono conferiti nei limiti delle risorse previste in bilancio.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

ART. 5

SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (*solo titoli o titoli e colloquio*);
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Per incarichi di importo inferiore a Euro 20.000,00 al netto degli oneri, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 7.8



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

ART. 6

MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELGI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art.5, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

ART. 7

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. In deroga a quanto previsto dall'art.5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art.5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera d'invito;



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

- b) in casi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o comunque non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 8

LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il dirigente competente può ricorrere alle liste di accreditamento per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 10.000,00 euro al netto degli oneri, comparando i curricula presentati dagli esperti esterni iscritti in lista.

3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza con periodicità annuale un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

ART. 9

DISCIPLINARE D'INCARICO

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

ART. 10

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati forniti dalle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

ART. 11

REGIME PARTICOLARE PRE I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, n.3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla Legge n.335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.

ART. 12

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente:



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui al presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

ART. 13

REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Anche ai fini di cui al precedente art.12, è istituito il registro degli incarichi nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Il registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art.12 e può essere suddiviso in tipologie.

3. Il registro è gestito dal Settore Affari generali il quale:

- a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro;
- b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle determinazioni e i disciplinari d'incarico;
- c) garantisce le forme di pubblicità.



8005 170 S



8005 170 S

100



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale / Giunta Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione o esperti esterni con contratti di lavoro autonomo e conseguente integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 2.9.2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 2.9.2008



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Handwritten signature]